COMUNE DI STRONGOLI
(Provincia di Crotone)

COPIA DI ORDINANZA

COMMISSIONE STRAORDINARIA

REGISTRO N. 118 DEL 08-07-2020

Oggetto: Ordinanza balneare 2020.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Ritenuto necessario disciplinare, per quanto di competenza, l'uso delle spiagge ricadenti nel proprio territorio;

Visto il Codice della Navigazione e il relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

Vista la Legge 15 Marzo 1997, n°59 recante la "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli altri Enti Locali per la riforma della Pubblica Amministrazione per la semplificazione amministrativa";

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n°112 recante le norme relative al "conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I della Legge 59/1997;

Vista la Legge Regionale n°17 del 21 Dicembre 2005, che ha conferito ai Comuni le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo;

Vista la legge 25 agosto 1991, n°284 sulla "liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno delle imprese turistiche;

Visto il Decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo del 16 ottobre 1991, ad oggetto "Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione";

Vista la legge 5 febbraio 1992, n°104 relativa alla "Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone disabili "come successivamente modificata e integrata;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n° 494 avente per oggetto "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 1993, n°400, recante disposizioni per le determinazioni dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime";

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n°507 ad oggetto "Depenalizzazione di reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art.1 della legge 25 giugno 1999, n°205;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n°114 avente per oggetto "riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n°59;

Considerato che competono alla Capitaneria di Porto la disciplina della sicurezza e dell'attività di noleggio e/o locazione dei natanti da diporto, norme che saranno oggetto di un'apposita ordinanza da parte della citata Autorità Marittima;
Visto il Decreto Legislativo;
Vista l'ordinanza della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera Crotone n.43 del 10/06/2014;

ORDINA

ART.1
DISPOSIZIONI GENERALI

1. La stagione balneare è compresa tra il 1° maggio e il 30 settembre del c.a.;
2. In tutte le aree del demanio marittimo o ad esse collegate, ove si svolgono attività balneari (stabilimenti balneari, strutture balneari, chioschi bar, campeggi, parcheggi auto, ecc.), devono essere tenute esposte al pubblico, agli ingressi, in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare, la presente ordinanza, l'ordinanza emanata dall'Autorità Marittima per la disciplina della sicurezza e dell'attività di noleggio e/o locazione natanti da diporto e, per gli stabilimenti e le strutture balneari, l'apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti, in conformità a quanto disposto da D.M. 16/10/1991 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo;

ART.2
PRESCRIZIONE SULL'USO DELLE SPIAGGE

1. Sulle spiagge del territorio comunale di Strongoli frazione marina è vietata, per tutto l'anno:
   1.1 Lasciare unità navali ed eventuali sottostanti apparati di sostegno in sosta, senza idoneo titolo concessionario/autorizzativo ad eccezione di quelle destinate a operazioni di assistenza e salvataggio;
   1.2 Lasciare, inoltre, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende e/o altre attrezzature similari. Sulle spiagge libere attrezzate tale deposito è consentito, ai concessionari, esclusivamente in appositi spazi opportunamente delimitati;
   1.3 Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli ecc. e con unità navali, la fascia di 3 metri dalla battigia esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso, i cavi ormeggio di boe e corridoi di lancio;
   1.4 Collocare tende, roulottes, campers e similari, nonché campeggiare;
   1.5 Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge e al soccorso;
   1.6 Praticare qualsiasi gioco (es. il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc.). Tale divieto è da intendersi esteso anche nelle zone a mare frequentate dai bagnanti. Detti giochi potranno essere praticati soltanto nelle zone a ciò destinate dai concessionari, previa autorizzazione dell'Ente concedente;
   1.7 Condurre o far permanere, sia sulle spiagge che su ogni altra area demaniale marittima ove è consentita la balneazione, qualsiasi tipo di animale se non espressamente autorizzato. Sono esclusi dal divieto i cani guida per non

vedenti e, limitatamente al periodo compreso nella stagione balneare, i cani da salvataggio muniti da brevetto rilasciato dal C.I.T. (Club Italiano Terranova) – U.C.I.S. (Unità cinofila Italiana Soccorso) – S.I.C.S. (Squadra Italiana Cani di Salvataggio) riconosciuti da E.N.C.I. – Ente Nazionale Cinofila Italiana, purché accompagnati da un conduttore munito di brevetto di assistenza bagnanti;

1.8 Tenere ad alto volume, e comunque in modo tale da creare disturbo alla quiete pubblica, radio, juke-box, mangianastri, lettori di CD e in generale, apparecchi di diffusione sonora, salvo idonea autorizzazione e fatta salva la normativa in materia di inquinamento acustico;

1.9 Organizzare manifestazioni pubbliche, senza autorizzazione/nulla osta del Comune;

1.10 Gettare a mare o sugli arenili rifiuti o materiale estraneo di qualsiasi genere;

1.11 Bruciare sterpaglie o altri materiali o accendere per altri scopi fuochi a fiamma libera direttamente sul suolo, salvo specifica autorizzazione del Comune;

1.12 Introdurre e/o usare sugli arenili bombole di gas o altre sostanze infiammabili;

1.13 Esercitare le attività di commercio in forma itinerante su aree demaniali marittime disciplinate dalla normativa di cui al Decreto legislativo 114/1998;

1.14 Distendere o tinteggiare reti;

1.15 Effettuare pubblicità, sia sulla spiaggia che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini o il lancio degli stessi a mezzo di aerei;

1.16 Usare gli altoparlanti, se non per motivi di sicurezza;

1.17 Esercitare qualsiasi tipo di pesca, compresa la pesca con canna e/o con lenza da riva, nella fascia di mare di 200 metri dalla costa e dalla spiaggia frequentata da bagnanti, tra le ore 9:00 e le ore 12:00.

ART.3
DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI (spiagge libere attrezzate) E STABILIMENTI BALNEARI

1. Le strutture/stabilimenti balneari sono aperte alla balneazione, dalle ore 8:00 alle ore 20:00 (orario di balneazione);

1.1 il concessionario dovrà curare la perfetta pulizia delle aree concesse fino alla battigia, unitamente allo specchio acqueo immediatamente ad essa prospicente. I materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi e inseriti negli appositi cassonetti per i rifiuti posizionati nelle vicinanze da parte del Comune;

1.2 il numero degli ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. Nelle giornate di forte vento i concessionari dovranno tenere chiusi gli ombrelloni alzando su apposita asta una bandiera gialla. Inoltre gli ombrelloni dovranno avere:

- un sicuro ancoraggio al terreno in modo da presentare maggiore resistenza allo strappo;
- un apposito dispositivo tale da rendere solidali la parte superiore a quella inferiore;

- la parte terminale della stecca provvista di protezioni tali da munirle di caratteristiche di sicurezza pienamente rispondenti agli artt. 351, 373, del D.P.R. n°547 del 27 aprile 1955;

1.3 le aree in concessione possono essere recintate fatta salva la fascia dei 5 metri dalla battigia con sistema a giorno e altezza tale da non impedire, in ogni caso, la visuale al mare;

1.4 fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti portatori di handicap con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultano riportati nel relativo atto concessorio. Detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione previa semplice comunicazione al Comune e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare. I concessionari, nelle aree in concessione destinate a parcheggio, devono tenere a disposizione di persone affette da handicap fisico nella deambulazione almeno un posto auto ogni 50 o frazione:

1.5 nel periodo compreso tra le ore 01:00 e le 05:00 è vietato l'utilizzo della spiaggia e delle relative attrezzature (sdraio, lettini, ombrelloni, ecc.) salvo espresso consenso del concessionario;

2. Disciplina particolare per gli stabilimenti balneari e le strutture balneari (spiagge libere attrezzate);

2.1 i servizi igienici dovranno essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria;

2.2 è vietato l'uso di sapone e shampoo, qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico;

2.3 i servizi igienici per i disabili di cui alla legge n°104/1992 e successive modificazioni e integrazioni devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione;

2.4 è vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento e per altre attività che non siano strumentali alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine;

2.5 è vietato introdurre e/o usare nelle cabine o altri locali di servizio bombole di gas o altre sostanze infiammabili o esplosive, senza prescritta autorizzazione. Il concessionario è tenuto a vigilare sul rispetto del divieto di introdurre e/o utilizzo di tali attrezzature e/o sostanze nell'ambito della propria concessione;

2.6 nelle acque antistanti gli arenili assentiti in concessione demaniale marittima (stabilimenti e strutture balneari, circoli nautici, leghe navali, associazioni sportive, ecc.), i concessionari possono installare, previa autorizzazione se l'installazione è limitata alla stagione balneare o concessione demaniale marittima (qualora con carattere continuativo) rilasciate dal Comune, gavitelli e relativi corpi morti per l'ormeggio esclusivamente di unità da diporto, nonché piattaforme di sosta per bagnanti. I gavitelli dovranno essere individuati con un numero progressivo e targhetta recanti il nome della località e dello stabilimento o struttura balneare; gli stessi, i relativi corpi

morti e le piattaforme galleggianti dovranno essere salpati entro e non oltre il 30 settembre;

2.7 i concessionari degli stabilimenti balneari e di spiagge libere attrezzate dovranno scrupolosamente osservare, oltre che le disposizioni contenute nella presente ordinanza, quelle contenute nell'ordinanza emanata dalla Capitaneria di Porto particolarmente per quanto attiene la sicurezza della balneazione e il noleggio e/o locazione dei natanti da diporto ed attrezzature similari;

2.8 i concessionari di strutture balneari devono assicurare il libero e gratuito transito attraverso gli ingressi dello stabilimento o complesso balneare e attraverso l'area in concessione, a tutti coloro che intendono raggiungere tratti di spiaggia libera, la battigia o comunque il mare, qualora non sia possibile accedere altrimenti alle predette zone attraverso passaggi pubblici liberi ed agevolmente praticabili per almeno 200 metri di fronte mare. Chi si avvale di tale possibilità, tuttavia, non deve né trattenersi in tali ambiti oltre il tempo strettamente necessario, né fruire dei relativi servizi, se non previo pagamento delle tariffe previste;

2.9 il concessionario dovrà assicurare, durante l'orario di balneazione, il servizio con assistenti muniti di un idoneo brevetto in corso di validità;

2.10 presso ogni stabilimento balneare, dovrà essere destinato a primo soccorso uno spazio appositamente attrezzato, non necessariamente ubicato nel corpo centrale. Al suo interno deve essere custodita la cassetta del pronto soccorso;

2.11 è fatto divieto ai concessionari di strutture balneari di vendere bibite in bottiglie di vetro da asporto al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità o nocumento al decoro delle zone marine. A tal fine è consentito vendere bevande da asporto unicamente in confezioni di plastica e in bicchieri di plastica o in lattine.

ART.4
DISPOSIZIONI FINALI

1.1 È fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far osservare le disposizioni di cui alla presente ordinanza la quale avrà efficacia dalla data odierna e fino all'emanazione di nuova ordinanza;

1.2 I contravventori delle disposizioni di cui alla presente ordinanza incorrono nelle sanzioni previste dalla vigente normativa di legge, in relazione alla fattispecie dei reati/trasgressori commessi e sono ritenuti responsabili civilmente, di danni che possano derivare a persone e/o cose in conseguenza di commesse violazioni;

1.3 I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salvo, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dal comportamento inadempiente, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, del codice della navigazione e dell'articolo 39 della legge 11 febbraio 1971 n.50 e successive modificazioni sulla navigazione da diporto ovvero dell'articolo 652 del Codice Penale. Ai sensi dell'articolo 29 del D.lgs. 114/98 chiunque eserciti il commercio sulle aree demaniali senza la prescritta autorizzazione o nulla osta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €.2.582,28 a €. 15.493,70 e con la confisca delle attrezzature e della merce;

1.4 La mancata osservanza di ogni disposizione della presente ordinanza, non sanzionata dal Codice della Navigazione o altra normativa, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di €. 50,00 a un massimo di €. 500,00;

1.5 La Polizia Municipale e tutti gli altri Organi di Polizia presenti sul territorio sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza;

1.6 La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Comunale e trasmessa alla Stazione e alla Compagnia Carabinieri di Strongoli, alla Guardia di Finanza di Crotone, alla Polizia Municipale di Strongoli, al Corpo Forestale dello Stato di Crotone, alla Capitaneria di Porto di Crotone;

1.7 Si informa altresì che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Calabria, Sez. di Catanzaro, nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione all'albo Pretorio.

Strongoli, lì 07/07/2020

La commissione
Straordinaria
F.to Dott. Umberto Pio Antonio Campini

NORME PUNITIVE

Art. 1161 C.N. Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata

Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo o agli aeroporti, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino ad €. 516,00, sempre che il fatto non costituisca più un grave reato.

Se l'occupazione di cui al primo comma è effettuata con un veicolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 103,00 a €. 619,00; in tal caso si può procedere alla immediata rimozione forzata del veicolo in deroga alla procedura di cui all'articolo 54.

Art. 1164 C.N. Inosservanza di norme sui beni pubblici

Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente relativamente all'uso del demanio marittimo o aeronautico ovvero delle zone portuali della navigazione interna è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 100,00 a €. 1.000,00.

Art. 1174 C.N. Inosservanza di norme di polizia

Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente relativamente all'uso del demanio marittimo o aeronautico ovvero delle zone portuali della navigazione interna è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di €. 1032,00 a €. 6.197,00.

Se l'inosservanza riguarda un provvedimento dell'autorità in materia di circolazione nell'ambito del demanio marittimo o aeronautico, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 51,00 a €. 309,00.

Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'Autorità competente in materia di sicurezza marittima, quale definita all'articolo 2, n°5, del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, è punito se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 1.032,00 a €. 6.197,00.

Art. 1231 C.N. Inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione
Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di sicurezza della navigazione è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a €. 206,00.

Confermato e sottoscritto
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

F.to Dott. Umberto Pio Antonio Campini

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(Art. 47, c 1, legge 8/6/1990, n. 142)

Si attesta che la presente ordinanza n. 118 del 08-07-2020 viene pubblicata all'albo pretorio on line del portale per quindici giorni consecutivi, con decorrenza dal **08-07-2020**.

N. Reg. Albo: **582**

Strongoli, 08-07-2020

La Commissione Straordinaria

F.to Dott. Umberto Pio Antonio Campini

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.